

Prot n. 178

Spett.le
COMUNE DI SANTO STEFANO DI QUISQUINIA

c.a. **Ing. Stefano Leto Barone** (Sindaco)
c.a. **Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro** (Segr. Com.)
c.a. **Arch. Giuseppe Galluzzo** (R.U.P.)

Catania, 14 novembre 2011

Oggetto: bandi di gara per lavori di "rifacimento rete idrica e ripavimentazione"
(termine offerte 14 novembre e gara 21 novembre 2011)

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo le seguenti anomalie:

➤ **Clausola 9:**

- è prescritto che le fidejussioni debbano essere accompagnate da autenticazione della firma del sottoscrittore dalla quale risultino alcuni estremi dello stesso. Tale clausola del disciplinare appare illegittima poiché sproporzionata rispetto ai fini di garanzia che la stazione appaltante intende riconnettervi, risultando un inutile aggravio burocratico per l'impresa partecipante (cfr. Sent. TAR Puglia n. 2688/07);
- è richiesta di dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva. Altresì, ai fini della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva è prescritto, a pena d'esclusione, che il certificato di qualità sia relativo alla categoria/e dei lavori da eseguire e per i quali l'impresa si qualifica. Tale prescrizione appare illegittima, poiché sia la suddetta dichiarazione che la richiesta di una certificazione di qualità per singole e specifiche lavorazioni è in palese contrasto con l'art. 4 del D.P.R. 34/2000 (oggi art. 63 DPR n. 207/'10), con le indicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. e con l'interpretazione giurisprudenziale. **Segnatamente: Sent. TAR Toscana n. 3089/05 (".....la necessità della produzione della certificazione di qualità per specifiche lavorazioni, non appare avallata dalla previsione dell'art. 4 DPR 34/2000.."), Determinazione Autorità vigilanza sui cc.pp. n. 56/2000, n. 11/2003 e Parere Precontenzioso n. 136/2007 (... "il disciplinare che richiede il possesso del certificato qualità per singole e specifiche lavorazioni è da ritenersi non conforme all'art. 4 DPR 34/2000).** Pertanto, come prescritto nell'art. 4 dpr 34/2000 (oggi art. 63 dpr 207/10) la certificazione del sistema qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola gravemente le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola